



# Sindacato Padano - SIN. PA.

## Segreteria Generale

Ufficio Formazione

### *Schede informative:*

#### **ACCESSO ALLE PRESTAZIONI CREDITIZIE EROGATE DALL'INPDAP**

Nella Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2007, viene pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze (7 marzo 2007, n.45) concernente il Regolamento di attuazione dell'articolo unico, comma 347, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di accesso alle prestazioni creditizie agevolate erogate dall'INPDAP.

**Di cosa si tratta?** Il documento riguarda la regolamentazione in base alla quale i dipendenti ed i pensionati di enti ed amministrazioni pubbliche saranno iscritti automaticamente alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali a decorrere dal 1° novembre 2007, mese successivo alla scadenza dei sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso.

La compilazione eventuale dello stampato per **“la manifestazione della volontà contraria”** riguarda i dipendenti pubblici e i pensionati Inpdap. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi ed associazioni, le Istituzioni universitarie, gli Autonomi case popolari, le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le Aziende del servizio sanitario nazionale.

Il decreto per l'iscrizione alla “gestione del credito”, comporta l'obbligo di versamento di una percentuale che varia a seconda che si tratti di dipendente in costanza di servizio o di pensionato. L'aliquota contributiva applicabile ai pensionati è pari allo 0,15% dell'ammontare lordo della pensione, mentre il personale in servizio subirà una decurtazione della retribuzione contributiva pari allo 0,35% .

Per effetto di tali disposizioni e secondo il principio del **“silenzio assenso”**, i dipendenti in servizio ed i pensionati Inpdap (beneficiari di pensione superiore ai 600 euro lordi mensili), si troveranno iscritti di diritto nella gestione credito qualora entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento (1° novembre 2007) non manifestino la loro volontà contraria. Nel caso la volontà non venga esercitata entro i termini stabiliti, la facoltà di recesso dall'iscrizione, può altresì essere manifestata entro il termine di sei mesi dal pagamento della prima mensilità. In questo caso la contribuzione già versata non è rimborsabile.

Coloro che intendono far valere la volontà contraria all'iscrizione nella gestione credito devono chiedere espressamente all'Inpdap di non operare trattenute a tale titolo, ovvero, nel caso di iscrizione già avvenuta, dichiarando la loro volontà di recesso dalla stessa. Per i dipendenti in servizio è consigliabile inviare copia della comunicazione anche all'Amministrazione di appartenenza. Per coloro che fossero interessati invece all'iscrizione alla Gestione creditizia, si comunica che sul sito Internet dell'Inpdap sono reperibili notizie esaurienti sulla concessione dei prestiti erogati dall'Istituto e sugli oneri ed i requisiti per accedervi in base al nuovo Regolamento.

giugno 2007